

(N. 2405-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1952

modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1952 (V. Stampato N. 2861)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1952

Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con regio decreto 7 giugno 1914, n. 700 è soppresso.

Il Comune di Reggio Calabria conserva la proprietà del suo patrimonio edilizio già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita Azienda.

Sono trasferite in proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Le case già amministrate dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostochè sia costituito ai sensi del seguente articolo.

Le altre case costruite a totale carico dello Stato e già gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terrà per esse una contabilità separata.

Il trasferimento di proprietà degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, è riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile competente, con l'intervento dell'Intendente di Finanza e del Presidente dell'Istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.

Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari.

Il Comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (parte 2^a, titolo 1^o) in quanto applicabili.

Il Comune di Reggio Calabria ha l'obbligo di provvedere al completamento dell'opera di

Le case già amministrate dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostochè sia costituito.

Identico.

Passano anche in gestione a detto Istituto, che terrà del pari per esse una contabilità separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

sbaraccamento della città di Reggio Calabria, comprese le frazioni, avvalendosi dei benefici accordati agli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 2.

Il personale in servizio al 1° luglio 1950 del soppresso Ente edilizio è mantenuto in servizio e ripartito tra gli Enti ai quali passano gli immobili: Comune, I.N.C.I.S., Istituto case popolari, in proporzione al numero ed all'entità degli immobili.

La ripartizione del personale sarà effettuata a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Gli alloggi per terremotati possono essere riscattati dagli attuali inquilini dell'Ente edilizio che abbiano regolare contratto di locazione, ne facciano domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Sindaco di Reggio Calabria ed abbiano uno dei seguenti requisiti:

1) siano cittadini della città di Reggio Calabria e riconosciuti disastriati dal terremoto del 1908;

2) appartengano a famiglie disastrate dal terremoto suddetto;

3) siano inquilini dell'Ente edilizio da almeno 15 anni alla data dell'entrata in vigore della presente legge e non risultino proprietari di altro alloggio sito nel Comune di Reggio Calabria.

Il prezzo del riscatto, da pagarsi ratealmente od in unica soluzione, è determinato da una Commissione nominata dal Prefetto, presieduta dal Presidente del Tribunale e composta dall'Ingegnere capo del Genio civile, dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, da un rappresentante del Comune e da un rappresentante degli inquilini, in base al valore venale dell'alloggio, ivi comprese le parti comuni del

Art. 2.

Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto al trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente già maturato è assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'Istituto autonomo per le case popolari.

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, stabilirà le modalità e i termini dell'assegnazione del personale, che sarà ripartito in proporzione al numero e alla entità degli immobili assegnati ai due predetti enti.

Soppresso.

fabbricato, decurtato del 10 per cento del valore stesso nel caso che il prezzo del riscatto venga pagato in unica soluzione.

Le somme ricavate dalle operazioni di riscatto dovranno essere impiegate in nuove costruzioni di case economiche e popolari.

Art. 4.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici nomina un Commissario avente il compito di predisporre entro sei mesi gli atti occorrenti per la costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.